



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 34 del Registro Data 04/05/2021	OGGETTO: Modifica regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
--	--

L'anno duemilaventuno addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **9.00** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presenti	Assenti
Ciucci Bruno	- Sindaco	X	
Formoso Francesco	- Vicesindaco	X	
Morelli Paolo	- Assessore	X	

con l'assistenza del Vice Segretario comunale dott.ssa Maria Silvia Bartolacci

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.

PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Tecnico ha elaborato la seguente proposta di deliberazione: **“Modifica regolamento recante norme per la costituzione e la ripartizione del fondo per la corresponsione degli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”**.

Premesso che:

- con atto C.C. n.15 del 29.03.2018 veniva approvato un nuovo regolamento per i lavori in economia;
- con atto C.C. n.16 del 29.03.2018 veniva approvato un nuovo regolamento per fornitura di beni in economia;
- con atto C.C. n.17 del 29.03.2018 veniva approvato un nuovo regolamento per fornitura di servizi in economia;

Richiamato l'art.113 D.Lgs. n.50/2016 che ha riscritto la disciplina degli incentivi del personale già denominato fondo per la progettazione ed ora trasformato in fondo per le funzioni tecniche;

Dato atto che il decreto legge n. 32 del 18.4.2019, n. 32 c.d. **“sblocca cantieri”**, come convertito in legge 14.6.2019, n. 55, non ha modificato la disciplina di cui all’art. 113 d.lgs. 50/16 poiché:

- il D.L. del 18.04.2019 n. 32, c.d. “sblocca cantieri” aveva reintrodotto tra le attività incentivate quella della progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) escludendo le attività di programmazione della spesa per investimenti e l’attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- in fase di conversione, l’art. 113 è rimasto come nella precedente versione, per cui la progettazione e il coordinamento della sicurezza non sono più tra le attività incentivate rimanendo vive, per contro, le attività di programmazione della spesa e di predisposizione e controllo delle procedure di gara.

Vista la delibera di G.M. n. 71 del 21/12/2019 con la quale è stato approvato il nuovo **«Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50»**, composto da n. 5 Capi e n. 10 articoli;

Preso atto che il Regolamento approvato è sintetico nei diversi articoli e che contempla in maniera semplicistica la ripartizione dell’incentivo senza analizzare la percentuale delle prestazioni, la suddivisione delle figure ed i criteri di individuazione di eventuali collaboratori;

Vista la necessità di modificare il regolamento di cui alla delibera di G.M. n. 71 del 21/12/2019 con l’elaborazione dei diversi articoli, l’introduzione della ripartizione dell’incentivo con la percentuale delle prestazioni, la suddivisione delle figure ed i criteri di individuazione di

eventuali collaboratori adattandosi ai regolamenti dei comuni limitrofi, tale da conseguire un regolamento composto da n. 9 articoli comprensivi di diversi commi dettagliatamente esplicativi;

Preso atto che in merito al D.L. n. 32 del 18.4.2019, convertito in L.14.6.2019 n. 55, la delegazione trattante in data 18.11.2019 ha esaminato e condiviso i criteri, che restano sostanzialmente invariati;

Considerazioni di diritto,

Con la Delibera, n. 18 Corte dei Conti. Sez. Autonomie del. 13 maggio 2016. n. 18, la sezione delle autonomie della Corte dei conti ha fornito talune precisazioni in merito ai principi di diritto circa gli incentivi alla progettazione delle opere pubbliche, precisando che:

- 1. il relativo riconoscimento non presuppone necessariamente che l'attività di progettazione sia svolta all'interno dell'ente;*
- 2. possono essere riconosciuti anche in favore delle figure professionali che svolgano le attività di carattere amministrativo.*

" (...) In linea con quanto previsto dai criteri di delega (art. 1, comma 1, lett. rr) contenuti nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, la nuova normativa, sostitutiva della precedente, abolisce gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter ed introduce, all'art. 113, nuove forme di "incentivazione per funzioni tecniche". Disposizione, quest'ultima, rinvenibile al Tit. IV del d.lgs. n. 50/2016 rubricato "Esecuzione", che disciplina gli incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate, tese ad assicurare l'efficacia della spesa e la realizzazione corretta dell'opera.

Queste nuove disposizioni, tuttavia, sulla base dell'articolata disciplina transitoria contenuta negli articoli 216 e 217, troveranno applicazione per le sole attività poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore, ossia il 19 aprile 2016."

La materia è oggi regolata dal nuovo Codice degli appalti (D, Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), ed in particolare dall'art. 113 con il quale si confermano alcune disposizioni e principi della precedente disciplina (da ultimo contenuta nell'art. 93. D.Lgs. 12 aprile 2006. n. 163 come da ultimo modificato dal D.L. 24 giugno 2014. n. 92). Le nuove disposizioni, in vigore dal 19 aprile 2016, prevedono in sintesi che:

- tutti gli oneri inerenti la progettazione in senso stretto e lato e l'esecuzione (gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo) devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);*
- le somme che possono essere destinate alla incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;*
- la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;*
- tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di*

direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico;

- *l'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;*

- *il restante 20% (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici;- una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento o altre analoghe iniziative;- il sistema di ripartizione è determinato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui sopra;*

Richiamato l'articolo 48, c. 3 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il quale stabilisce che è di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

Visti gli artt. 48,49,89, 124,125 ed il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che li contiene;

Visti i vigenti CCNL del comparto Regioni Enti Locali;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. ed ii.;

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si intende approvare la nuova "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016";

Ritenuto di provvedere all'approvazione della suddetta proposta;

PROPONE

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3, comma 1 della legge 241/90 e smi;

Di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, la modifica al «*Regolamento comunale recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50*», di cui alla delibera di G.M. n. 71 del **21/12/2019**;

Di dare atto che, il regolamento così come modificato, è allegato e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi al personale dipendente dell'ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento

sulle quote degli stanziamenti annuali riservate alle spese di progettazione o di realizzazione delle singole opere pubbliche o dei lavori pubblici inclusi negli strumenti programmatici dell'ente;

Di dare atto che per ogni singolo progetto di lavoro pubblico, gli oneri per la costituzione del fondo da ripartire ai sensi del suddetto regolamento, saranno impegnati con apposito provvedimento di determinazione ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Di dare atto che con l'entrata in vigore del suddetto regolamento è conseguentemente abrogato il precedente regolamento approvato con delibera di G.M. n. 71 del 21/12/2019, nonché ogni altra disposizione in materia con esso contrastante;

Di dare atto che con il suddetto regolamento approvato con la presente deliberazione viene disciplinata la materia del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" in conformità alle nuove disposizioni di legge statale contenute nell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Di dare atto che le quote relative all'incentivo di cui sopra saranno liquidate tenuto conto delle somme già impegnate e ricadenti all'interno dei quadri economici dei singoli progetti approvati dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.

Di dare atto che:

_ il presente atto non comporta né impegno di spesa, né previsioni di entrata;

_ il presente atto è di esclusiva competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Di trasmettere il presente atto alle rappresentanze sindacali.



Comune di Sassofeltrio

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE IV- LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 18 APRILE 2016, n. 50.

Approvato con delibera di Giunta comunale n..... del

--
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. del 19 aprile 2016) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Art. 1 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - ambito lavori

1. Quantificazione del fondo incentivante

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. in data 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

a) nuove opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) con importo superiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore): percentuale del 1,60%;

- b) nuove opere e lavori a rete con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- c) nuove opere e lavori a rete con importo inferiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
- d) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi superiori alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore: percentuale del 1,60%;
- e) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importo pari o inferiore alla soglia comunitaria stabilita in Euro 5.225.000,00 (e da aggiornare in base ai provvedimenti del legislatore) e pari o superiore a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%;
- f) nuove opere e lavori puntuali (edifici, opere d'arte ecc.) con importi inferiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
- g) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi pari o inferiori ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
- h) interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria con importi superiori a Euro 1.000.000,00: percentuale del 1,80%.

3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

4. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto (di cui all'articolo 1 comma 2), iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purchè gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento.

5. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1 del presente regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di

dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.

L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione Percentuale

- 1) Responsabile unico del procedimento 67%
- 2) Programmazione della spesa per investimenti 5%
- 3) Verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando 10%
- 4) Direzione lavori 7% da ripartire fra direttore lavori e suoi collaboratori [nella percentuale del 2% diviso in parti uguali tra coordinatore/i in materia di salute e di sicurezza (direttore operativo/i), e ispettori di cantiere]
- 5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali 3%
- 6) Collaboratori tecnici 6%
- 7) Collaboratori giuridico-amministrativi 2%

Totale 100%

8. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche.

Art. 2 – Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni - ambito servizi e forniture

1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e sue s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione della quota del 45% è così suddivisa: 12% al coordinatore della sicurezza e 33% al direttore lavori e suoi collaboratori.

Funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione). Sono esclusi dall'incentivo tutti i servizi e le forniture il cui importo a base di gara sia inferiore alla soglia comunitaria. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza; in quest'ultimo caso

l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al comma 5 del presente articolo (predisposizione e controllo delle procedure di bando) viene ridotta del 50%.

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

2. Graduazione del fondo incentivante

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) servizi e forniture con importo pari o superiore ad Euro 5.000.000,00: percentuale dello 0,10%;
- b) servizi e forniture con importo compreso tra Euro 5.000.000,00 ed Euro 2.000.000,00: percentuale dello 0,15%;
- c) servizi e forniture con importo pari o compreso fra Euro 2.000.000,00 e la soglia comunitaria: percentuale dello 0,20%.

3. Modalità di definizione del fondo incentivante

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 2 comma 2, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento.

4. Modalità di destinazione del fondo incentivante

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2 comma 1 del presente regolamento, viene ripartito tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Prestazione Percentuale

- 1) Per forniture e servizi: Responsabile unico del procedimento e collaboratori 35% (di cui Collaboratori tecnici 3% e Collaboratori giuridico-amministrativi 2%)
- 2) Per forniture e servizi: Programmazione della spesa (solo per investimenti) 2%
- 3) Per forniture e servizi: Predisposizione e controllo delle procedure di bando 15%
- 4) Per servizi: Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità 48% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori

5) Per forniture: Direzione dell'esecuzione 28% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori (per i collaboratori 2% suddiviso in parti uguali)

6) Per forniture: certificato di regolare esecuzione 20%

Totale servizi/forniture 100%

Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC.

Art. 3 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

1. Individuazione del gruppo di lavoro

Per ogni opera o lavoro o servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;

- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;

- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;

- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;

- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;

- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.

Tali provvedimenti sono comunicati alla Giunta e al responsabile in materia di organizzazione.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti coinvolti e criteri per la scelta:

- I dipendenti chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del ... (direttore, dirigente o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante), tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.

- Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;

b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali; c) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi; d) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.

• L'atto di individuazione di cui sopra deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma.

Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

2. Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 35% dell'aliquota prevista al comma 7 dell'articolo 1 per i lavori e al comma 5 dell'articolo 2 per i servizi e le forniture.

3. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

6. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota commisurata all'entità del ritardo in ragione del del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo, e del 100% superati i 200 giorni di ritardo.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. 4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota commisurata all'entità del ritardo in ragione del 10% della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo, e del 100% superati i 200 giorni di ritardo.

Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016. 4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 9 incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 9, comma 3, lett. b).

8. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del

tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 4 - Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. Procedura di liquidazione

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi: per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre, o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

b) per i lavori:

- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito.

- per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

3. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

4. Modalità di rendicontazione – ambito lavori

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 31/8 per le fasi concluse dal 1/1 al 30/6 del medesimo anno ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le fasi concluse dal 1/7 al 31/12 dell'anno precedente. A tal fine verranno presi a riferimento: per le fasi di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP relativa alle predette attività, la data di approvazione della determina di aggiudicazione e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito, mentre per le fasi della direzione lavori e dei collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività sarà presa a

riferimento la data di approvazione dello Stato Finale dei lavori identificato nella Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione o nel certificato di ultimazione dei lavori/collaudato.

5. Modalità di rendicontazione – ambito servizi e forniture. Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e forniture, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le acquisizioni giunte alla fase di redazione e approvazione della relazione sullo stato finale entro il 31/12 dell'anno precedente.

Art. 5 - Limite individuale ai compensi da corrispondere

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Art.6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento,
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

Note: L'art. 113 del Codice prevede il riconoscimento alla Centrale di committenza di una quota non superiore ad un quarto dell'incentivo.

Art. 7 - Informazione e confronto

L'ufficio sistemi incentivanti fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali

1. Ambito di applicazione del presente regolamento

Il presente Regolamento si applica:

-ai progetti di opere e lavori pubblici ricompresi nel Piano Annuale delle Opere Pubbliche degli anni 2017 e seguenti, nonché a quelli precedenti, il cui bando sia stato pubblicato successivamente alla data di approvazione del presente regolamento, precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico dell'opera o lavoro oggetto del bando; alle attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi le cui procedure di bando siano state pubblicate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento precisando che la quota di incentivo deve essere inserita nel quadro economico oggetto del bando; si applica altresì alle fasi non ancora espletate riferite ai bandi per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture pubblicati dal 19 aprile 2016 e precedentemente alla data di approvazione del presente regolamento purché nel

quadro economico del lavoro/servizio/fornitura venga quantificata la quota dell'incentivo per funzioni tecniche.

2. Periodo transitorio

Attesa la novità della materia, la prima liquidazione degli incentivi di cui al D.Lgs. 50/2016 verrà effettuata successivamente al primo semestre 2017 per evitare di incorrere in errori e al fine di testare la correttezza delle disposizioni alla luce degli orientamenti che matureranno.

3. Disposizione finale

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

4. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'avvenuta esecutività della deliberazione di adozione.